

(N. 1839)

SENATO DELLA REPUBBLICA

DISEGNO DI LEGGE

approvato dalla I Commissione permanente (Affari interni, ordinamento politico e amministrativo, affari di culto, spettacoli, attività sportive, stampa) della Camera dei deputati nella seduta del 3 agosto 1951 (V. Stampato N. 1766)

presentato dal **Ministro delle Poste e delle Telecomunicazioni**

(SPATARO)

di concerto col **Ministro del Tesoro**

(PELLA)

TRASMESSO DAL PRESIDENTE DELLA CAMERA DEI DEPUTATI ALLA PRESIDENZA
IL 13 AGOSTO 1951

Norme sugli organici del personale dell'Amministrazione
delle poste e delle telecomunicazioni.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

Fermo il disposto degli articoli 6 e 8 del decreto legislativo 13 aprile 1948, n. 592, la tabella n. 2, allegato 2, alla legge 18 aprile 1940, n. 288, quale risulta variata dalla legge 29 aprile 1950, n. 229, è modificata come segue nel quadro B del personale esecutivo, con decorrenza dal 1° luglio 1951:

B) QUADRO DEL PERSONALE ESECUTIVO.

Grado	N. dei posti
9° Primi ufficiali	1.500
10° Ufficiali esecutivi di 1ª classe	4.000
11° Ufficiali esecutivi di 2ª classe	5.000
12° Ufficiali esecutivi di 3ª classe	8.000
13° Ufficiali esecutivi di 4ª classe	2.000
	<hr/>
	20.500
	<hr/> <hr/>

Art. 2.

Fermo il disposto degli articoli 6 e 8 del decreto legislativo 13 aprile 1948, n. 592, la tabella n. 3, allegato n. 3 alla legge 18 aprile 1940, n. 288, quale risulta variata dalla legge 29 aprile 1950, n. 229, è modificata, con decorrenza dal 1° luglio 1951, come segue:

RUOLO DEL PERSONALE SUBALTERNO.

A) Quadro speciale.

	N. dei posti
Commessi superiori	10

B) Quadro comune.

Messaggeri, capisquadra ed assimilati di 1 ^a classe	4.000
Messaggeri, capisquadra ed assimilati di 2 ^a classe	6.300
Primi commessi	8.000
Commessi	3.490
	21.790

I posti di messaggeri, capisquadra ed assimilati di 1^a classe sono conferiti per merito assoluto; un decimo è, però, conferito per merito comparativo.

Art. 3.

Per la durata di un triennio dalla data di entrata in vigore della presente legge, il periodo minimo di permanenza nel grado X del personale esecutivo, necessario per conseguire l'avanzamento al grado IX del quadro stesso, stabilito in anni 15 dall'articolo 9 della legge 18 aprile 1940, n. 288, è diminuito ad anni 8.

Per lo stesso periodo il personale di grado X, gruppo C, assunto nel ruolo esecutivo per esame di concorso e di idoneità e che abbia gli altri requisiti prescritti, può conseguire la promozione al grado IX anche se sfornito del titolo di studio richiesto dall'articolo 9 della legge 18 aprile 1940, n. 288.

Ai fini dell'avanzamento al grado IX di primo ufficiale, e per lo stesso periodo di cui al precedente comma, si prescinde, nei riguardi del

personale appartenente al grado X, gruppo C, dal possesso del titolo di studio richiesto dallo stesso articolo 9 della legge 18 aprile 1940, n. 288.

Art. 4.

L'articolo 12 della legge 29 aprile 1950, n. 229, è sostituito dal seguente:

« I posti di gruppo C vacanti all'atto della entrata in vigore della presente legge saranno messi a concorso per il grado iniziale e per una volta soltanto, mediante esame, al quale potrà partecipare, a prescindere dal limite massimo di età, il dipendente personale delle seguenti categorie:

a) di ruolo e non di ruolo, compresi i fattorini telegrafici;

b) delle ricevitorie, compresi gli ex titolari delle ricevitorie della Libia e delle Isole italiane dell'Egeo, nonché i collettori e gli agenti rurali;

i quali tutti siano in possesso del titolo di studio prescritto per l'ammissione al quadro per il quale il concorso viene bandito.

« Nella prima applicazione della presente legge sarà conferita la nomina nel grado iniziale del quadro A del ruolo del personale di gruppo A, tabella n. 1, della presente legge, al personale della Amministrazione delle poste e telecomunicazioni in possesso del titolo di studio di cui alla lettera b) dell'articolo 16 del regio decreto 21 novembre 1923, n. 2395, riuscito idoneo nei concorsi per il grado iniziale del gruppo stesso, banditi dal 1° gennaio 1940 al 31 dicembre 1947, per i posti riservati al personale di ruolo e delle ricevitorie, a norma dell'articolo 10 del regio decreto 15 agosto 1926, n. 1733.

« Il collocamento nei ruoli del personale suddetto decorrerà, a tutti gli effetti, dal primo giorno del mese successivo a quello della pubblicazione della presente legge, ed avverrà secondo l'ordine di graduatoria di ciascun concorso, incominciando dal più remoto ».

Art. 5.

L'Amministrazione delle poste e telecomunicazioni è autorizzata a bandire, entro un anno dal giorno di entrata in vigore della presente legge, un concorso per titoli ed esami per il grado iniziale nel ruolo di gruppo B del personale postale e telegrafico.

Al detto concorso potranno prendere parte i dipendenti di ruolo e non di ruolo della citata Amministrazione, comunque assunti, nonchè i fattorini telegrafici, i ricevitori, genti e supplenti delle ricevitorie delle poste e delle telecomunicazioni, collettori e portali lettere rurali, forniti tutti dei requisiti generali richiesti dalla legge per l'ammissione ai gruppi *A* e *B*, compreso il titolo di studio, fatta eccezione del requisito dell'età.

I concorrenti risultati idonei nei concorsi di cui ai commi precedenti saranno collocati in ruolo, in ordine di graduatoria, con decorrenza dal primo giorno del mese successivo a quello di approvazione della graduatoria, fino alla concorrenza dei posti vacanti alla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 6.

Alla maggiore spesa che, per l'anno finanziario 1951-52, si prevede in lire 65 milioni, si provvederà con corrispondente diminuzione dello stanziamento iscritto al capitolo n. 2 dello stato di previsione della spesa della Azienda autonoma delle poste e dei telegrafi per l'esercizio medesimo.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio.

Il Presidente della Camera dei deputati

GRONCHI.